Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112º — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 gennaio 1971, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quaranta cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale della legge 1° dicembre 1970, n. 898, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1970, avente per oggetto: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

(566)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 1° ottobre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970
registro n. 33 Difesa, foglio n. 88

ROSMINO Mario Antonio, nato a Villadeati il 25 agosto 1901, ex capitano a. cpl. D.M. di Alessandria:

Gli è ripristinata, a decorrere dal 14 novembre 1955, la medaglia di bronzo al valor militare conferita con decreto presidenziale 21 luglio 1959 e successivamente revocata con notificazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale 1960, dispensa 23, pagina 2759.

(84)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1146.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 relativi alla facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica e all'istituzione di due nuovi corsi di laurea in ingegneria elettronica ed ingegneria civile (sottosezioni trasporti e idraulica).

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 53. — La facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pavia conferisce le seguenti lauree:

in ingegneria elettrotecnica;

in ingegneria elettronica;

in ingegneria civile sottosezioni trasporti e idraulica.

Art. 54. — La durata del corso di studi per la laurea in ingegneria è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Presso la facoltà di ingegneria sono, inoltre, impartiti gli insegnamenti del biennio propedeutico relativi ai corsi di ingegneria chimica e meccanica.

Art. 55. — E' titolo di ammissione al biennio propedeutico quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 56. — Sono insegnamenti del biennio:

1° *Anno*:

* 1) Analisi matematica I;
* 2) Geometria;
* 3) Fisica I;
* 4) Chimica;
* 5) Disegno.

2° *Anno*:

* 1) Analisi matematica II;
* 2) Fisica II;
* 3) Meccanica razionale.

Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

* 4) Elettrotecnica;
5) Tecnologie generali dei materiali;
6) Calcolo numerico e programmazione.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

* 4) Elettrotecnica;
* 5) Fisica tecnica;
6) Calcolo numerico e programmazione.

Corso di laurea in ingegneria civile:

4) Disegno II;
* 5) Elettrotecnica (ed impianti elettrici);
6) Calcolo numerico e programmazione.

Corso di laurea in ingegneria chimica:

4) Complementi di chimica generale ed inorganica;
5) Chimica organica;
* 6) Elettrotecnica (ed impianti elettrici).

Corso di laurea in ingegneria meccanica:

4) Disegno degli elementi di macchine;
5) Tecnologia meccanica;
6) Chimica applicata.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I; geometria I, fisica I, chimica. Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli eventuali insegnamenti aggiuntivi. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 57. — Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica sono insegnamenti del triennio:

* 1) Fisica tecnica;
* 2) Idraulica;
* 3) Scienza delle costruzioni;
* 4) Meccanica applicata alle macchine;
* 5) Macchine elettriche;
* 6) Impianti elettrici I;
* 7) Misure elettriche;
* 8) Elettronica applicata;
* 9) Macchine;
10) Metodi matematici per l'ingegneria;
11) Chimica applicata;
12) Costruzione di macchine elettriche;
13) Controlli automatici.

Indirizzo A:

14) Tecnica delle costruzioni;
15) Impianti elettrici II;
16) Centrali elettriche;
17) Economia ed organizzazione aziendale;
18) Impianti speciali idraulici.

Indirizzo B:

14) Costruzione di macchine;
15) Costruzione di apparecchi elettrici;
16) Trazione elettrica;
17) Ergotecnica;
18) Macchine elettriche speciali.

Indirizzo C:

14) Campi elettromagnetici e circuiti;
15) Radiotecnica;
16) Calcolatori elettronici;
17) Dispositivi elettronici;
18) Igiene applicata all'ingegneria.

Art. 58. — Per il corso di laurea in ingegneria elettronica sono insegnamenti del triennio:

* 1) Scienza delle costruzioni;
* 2) Meccanica delle macchine e macchine;
* 3) Campi elettromagnetici e circuiti;
* 4) Elettronica applicata;
* 5) Misure elettriche;
* 6) Comunicazioni elettriche;

* 7) Radiotecnica;
* 8) Controlli automatici;
9) Complementi di fisica;
10) Metodi matematici per l'ingegneria;
11) Teoria dei sistemi;
12) Dispositivi elettronici.

Indirizzo A:

13) Fisica dei semiconduttori;
14) Materiali e tecnologie elettroniche;
15) Chimica fisica;
16) Elettronica quantistica;
17) Calcolatori elettronici;
18) Laboratorio componenti.

Indirizzo B:

13) Teoria delle reti elettriche;
14) Strumentazione elettronica;
15) Fenomeni aleatori e rumore;
16) Teoria dell'informazione;
17) Microonde;
18) Laboratorio circuiti.

Indirizzo C:

13) Teoria dell'informazione;
14) Elettronica biologica;
15) Sistemi di regolazione;
16) Calcolatori elettronici;
17) Macchine elettriche;
18) Economia ed organizzazione aziendale.

Art. 59. — Per il corso di laurea in ingegneria civile sono insegnamenti del triennio:

* 1) Scienza delle costruzioni;
* 2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
* 3) Fisica tecnica;
* 4) Idraulica;
* 5) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
* 6) Tecnica delle costruzioni;
* 7) Architettura tecnica;
* 8) Topografia;
** 9) Costruzioni idrauliche;
*** 10) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
11) Tecnica urbanistica;
12) Istituzioni di scienze sociali ed economiche.

I) *Per la sezione trasporti*:

13) Tecnica ed economia dei trasporti.

a) *Indirizzo territoriale*:

14) Tecnica urbanistica II;
15) Pianificazione territoriale;
16) Amministrazione urbanistica;
17) Geologia (ingegneria del suolo);
18) Tecnica del traffico.

b) *Indirizzo tecnico operativo*:

14) Geologia tecnica e geotecnica;
15) Scienza delle costruzioni II;
16) Costruzioni di ponti e grandi strutture;
17) Macchine ed organizzazione dei cantieri;
18) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici (semestrale);
19) Estimo civile (semestrale).

II) *Per la sezione idraulica*:

13) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici (semestrale);
14) Ingegneria sanitaria.

a) *Per l'indirizzo conservazione del suolo*:

15) Idrologia tecnica;
16) Geologia (ingegneria del suolo);
17) Geotecnica;
18) Bonifica integrale;
19) Protezione delle coste (semestrale).

b) *Per l'indirizzo ingegneria sanitaria*:

15) Chimica delle acque;
16) Idraulica II;
17) Acquedotti e fognature;
18) Tecnologia delle acque di approvvigionamento e di rifiuto;
19) Inquinamento dell'ambiente.

* Gli insegnamenti segnati con un asterisco sono fondamentali su piano nazionale.
** Fondamentale su piano nazionale per la sezione idraulica.
*** Fondamentale su piano nazionale per la sezione trasporti.

Art. 60. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito gli insegnamenti e superato gli esami secondo il piano di studio approvato dal consiglio di facoltà.

Art. 61. — L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare la organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'ingegneria prescelto.

Durante tale prova potranno essere discussi elaborati e un'eventuale tesi di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1147.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto bizantino;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto internazionale privato;
Economia del lavoro;
Storia economica;
Teoria generale del diritto;
Teoria generale del processo;
Storia delle codificazioni degli Stati europei;
Storia del diritto canonico.

Gli articoli 26 e 27, relativi all'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 26. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza rilasciata dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza rilasciata dal liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, albanese, arabo, portoghese, russo, serbo-croato o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) Glottologia;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Geografia, soprattutto antropica.

Insegnamenti complementari:

Oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero ma in questo caso, previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.

Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà vengono resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi.

Fra gli insegnamenti da impartirsi nella facoltà figureranno necessariamente i seguenti: lingua e letteratura latina; storia della filosofia; storia dell'arte; didattica delle lingue moderne. La facoltà sceglierà inoltre gli insegnamenti da impartirsi nella facoltà tra tutti quelli previsti nell'attuale ordinamento delle facoltà di lingue, di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza e di scienze politiche, nonchè fra le seguenti materie: cibernetica, linguistica; dialettologia e letteratura italo-albanese; geografia delle lingue; geografia storica; letteratura belga vallone; lingua e letteratura provenzale; storia della lingua francese; storia della lingua inglese; storia della lingua latina; storia della lingua tedesca.

Per la lingua e letteratura scelta come quadriennale sono previste prove scritte e orali per ciascun anno di corso.

Per la lingua e letteratura scelta come triennale sono previste prove orali per ciascun anno di corso e prove scritte al secondo anno e al terzo anno del corso della lingua e letteratura triennale stessa.

Le prove scritte relative alle lingue e letterature scelte come triennali o quadriennali costituiscono parte integrante della corrispondente prova orale. E' previsto un voto unico complessivo per le prove scritte e orali relative a ciascun anno di corso. Il numero e il tipo delle prove scritte (dettato, traduzione dall'italiano e in italiano, composizione, test, esercizi di comprehension, ecc.) vengono determinati dall'organo deliberante della facoltà a seconda delle particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua e letteratura.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

I competenti organi della facoltà si riservano, con motivate deliberazioni, di rendere obbligatoria una o due delle materie complementari.

L'organo deliberante della facoltà potrà consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che lo studente, in luogo dell'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera triennale, segua l'insegnamento di una disciplina biennale e di una annuale, tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Art. 27. — Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte moderna e contemporanea;
Storia dell'architettura;
Storia della critica d'arte.

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia della storia;
Filosofia del linguaggio.

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Chemioterapia;
Chimica organica superiore;
Chimica dei prodotti cosmetici.

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

* Chemioterapia;
* Chimica organica superiore;
* Chimica dei prodotti cosmetici.

Gli articoli 127, 130, 132, 133, 135, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale, annessa alla facoltà di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 127. — Alla scuola potranno iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in lingue e letterature straniere, in scienze politiche, in scienze agrarie, in lettere e filosofia, in ingegneria, in medicina e chirurgia, in chimica, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla facoltà di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani o stranieri.

Art. 130. — Alla direzione della scuola sarà preposto un professore della scuola stessa designato dalla facoltà giuridica e scelto tra gli insegnanti di ruolo. Egli dura in carica un triennio.

Art. 132. — Il consiglio della scuola si compone del direttore e di due professori della scuola stessa designati dalla facoltà giuridica.

Esso potrà essere integrato, per cooptazione, da membri con voto consultivo scelti in rappresentanza di enti o associazioni operanti nel campo industriale, sindacale e previdenziale, e degli istituti per l'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

Art. 133. — Gli insegnamenti della scuola si distinguono in:

a) fondamentali a carattere generale;

b) materie a scelta dell'iscritto ripartite in due indirizzi: previdenziale, relazioni industriali.

Essi sono indicati nelle tabelle seguenti:

a) 1° *Anno*:

1) Diritto sindacale;
2) Rapporto individuale di lavoro;
3) Economia del lavoro;
4) Rapporto di pubblico impiego.

2° *Anno*:

5) Legislazione sociale e previdenziale;
6) Statistica del lavoro;
7) Storia del diritto del lavoro;
8) Diritto internazionale e comunitario del lavoro.

b) *Indirizzo previdenziale*:

Ordinamenti previdenziali comparati;
Tecnica dell'organizzazione degli enti previdenziali;
Assicurazioni sociali I (corso monografico);
Assicurazioni sociali II (corso monografico);
Contenzioso delle assicurazioni sociali;
Politica della sicurezza sociale;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Medicina del lavoro.

Indirizzo di relazioni industriali:

Storia del sindacalismo;
Teoria del sindacalismo e delle relazioni industriali;
Sociologia del lavoro;
Diritto sindacale comparato;
Tecnica della contrattazione collettiva;
Metodi retributivi;
Psicologia del lavoro;
Organizzazione aziendale e del lavoro;
Direzione del personale nell'impresa;
Controversie di lavoro;
Tutela amministrativa del lavoro.

Il consiglio della scuola determina annualmente l'insegnamento di almeno quattro materie per ciascun indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle. Il direttore (della scuola), inoltre, può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal consiglio della scuola.

Art. 135. — I componenti le commissioni degli esami di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia; un altro professore della scuola; un cultore della materia.

Il consiglio direttivo potrà deliberare, che gli esami siano svolti contemporaneamente per un gruppo di materie e per tutte le materie di un anno di corso. In tal caso la commissione esaminatrice sarà costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque, scelti per i due indirizzi di insegnamento.

La commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) e nominata, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà giuridica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **1148**.

Ripartizione di nove posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, per l'anno accademico 1970-71, per il raddoppiamento di cattedre già esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che

richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, con il quale sono stati ripartiti, tra le facoltà universitarie, centodue posti di professore di ruolo per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla citata legge n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti di professore di ruolo riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso, altri nove nuovi posti di professore universitario di ruolo per il raddoppiamento delle seguenti cattedre, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di giurisprudenza:	
Diritto processuale civile	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Clinica pediatrica	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Clinica pediatrica	1
Facoltà di ingegneria:	
Analisi matematica	1
UNIVERSITÀ DI PARMA	
Facoltà di economia e commercio:	
Politica economica e finanziaria	1
Tecnica bancaria e professionale	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Microbiologia	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con successivi provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1149**.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1963, n. 1016, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria;

Vista la delibera n. 5 del 28 ottobre 1969 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 100565/74 del 26 febbraio 1970;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 10 luglio 1970 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria nei termini indicati dalla delibera n. 5 del 28 ottobre 1969 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1150.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80, relativo agli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di medicina costituzionale ed endocrinologia è soppresso, mentre l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica assume la denominazione di « Istituto di I patologia speciale medica e metodologia clinica ». Nello stesso articolo viene inoltre aggiunto il seguente « Istituto di II patologia speciale medica e metodologia clinica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1151.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Milano è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza, della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) due posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Milano e propriamente i posti assegnati alle cattedre di « Storia dei trattati e politica internazionale » e di « Storia economica », più un posto prelevato dal contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970).

Coi posti sono trasferiti i relativi professori;

b) quattro posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Milano e propriamente i posti assegnati alle cattedre di « Istituzioni di diritto privato », « Istituzioni di diritto pubblico », « Statistica », « Storia delle dottrine politiche » più un posto prelevato dal contingente di cui all'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1152.**

Rettifica di confine tra i comuni di San Vito di Fagagna e di Fagagna, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 1 in data 26 febbraio 1960 e n. 25 in data 19 luglio 1960, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di San Vito di Fagagna e di Fagagna, in provincia di Udine, hanno concordemente riconosciuto l'esigenza di chiedere che il confine fra i due comuni sia rettificato in conformità delle planimetrie, vistate dall'ufficio del genio civile, allegate alle deliberazioni stesse;

Considerato che la variazione territoriale è giustificata da comprovate esigenze locali, riconosciute da entrambe le amministrazioni interessate;

Vista la deliberazione n. 57 del 21 aprile 1968, con la quale il consiglio provinciale di Udine ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visto l'art. 7 del decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834, nonchè gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 giugno 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i comuni di San Vito di Fagagna e di Fagagna è rettificata conformemente alle piante planimetriche e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Udine, sentito il comitato provinciale di controllo, provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970, n. **1153.**

Prelevamento di L. 350.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1970, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità.

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 350.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'amministrazione medesima per l'esercizio 1970 ed iscriversi al capitolo 275 « Spese per il funzionamento dei depositi delle sezioni e dei magazzini di vendita ecc. » dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970.

Istituzione e concessione in esercizio alla società Aerolinee Itavia di servizi di trasporto aereo di linea sulla rotta interna n. 21 Roma-Foggia-Crotone e viceversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 776 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il predetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, in base alla quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale della aviazione civile;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto nei decreti del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1965 e 8 maggio 1968, concernenti l'istituzione di servizi di trasporto aereo di linea e la concessione degli stessi alla società Aerolinee Itavia, con sede in Roma e con

capitale di lire 1 miliardo, è aggiunta, all'elenco delle rotte dei servizi interni annesso al predetto decreto 8 maggio 1968, la rotta:

n. 21 Roma-Foggia-Crotone e viceversa.

Art. 2.

L'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 è regolato dalla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta Società, per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1719, e dall'atto aggiuntivo alla convenzione stessa n. 1060 di repertorio in data 18 aprile 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

GASPARI — BOSCO — COLOMBO — GUI — VALSECCHI — MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1970
Registro n. 7 bilancio Trasporti, foglio n. 190

(198)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967 e modificato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1961, con il quale l'avv. Giancarlo Pellegrini venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Santo Laganà è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(275)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Limitazione dell'uso della rete denominata « Antanello » per la pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1829, che disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda e la relativa tabella delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca in detto lago;

Vista la proposta della commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne di Verona, alla cui riunione hanno partecipato anche i rappresentanti della pesca della regione Trentino-Alto Adige e delle amministrazioni provinciali di Brescia e Trento, nella quale viene stabilito che i possessori delle reti da pesca non più consentite nel lago di Garda, devono farne denuncia entro due mesi allo stabilimento ittiogenico di Brescia e per esso al consorzio tutela pesca, nei laghi di Garda e Idro, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad usarle fino alla loro consumazione;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1970, con il quale è vietato, nel lago di Garda l'uso della rete da pesca denominata « Antanello » che abbia il lato della maglia inferiore a mm. 37;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ittiogenico di Brescia è autorizzato a limitare, nel lago di Garda, l'uso delle reti da pesca denominate « Antanello » con maglie di lato non inferiore a mm. 37, previste nel decreto ministeriale 9 ottobre 1970, meglio indicato nelle premesse, fino alla loro consumazione e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

I possessori delle reti indicate nell'art. 1 dovranno farne denuncia entro due mesi allo stabilimento ittiogenico di Brescia e per esso al consorzio tutela pesca nei laghi di Garda e Idro, onde ottenere l'autorizzazione ad usarle fino al periodo massimo previsto dal precedente articolo.

Art. 3.

Il consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro, provvederà, nel modo che riterrà più opportuno a fare osservare e portare a conoscenza degli interessati quanto sopra.

Art. 4.

I trasgressori alle suddette disposizioni saranno perseguiti a norma di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: TORTORA

(437)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(207)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(208)

DECRETO PREFETTIZIO 10 settembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 30666/3 in data 28 febbraio 1970, con il quale venne costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1972;

Vista la nota n. 3022, in data 14 luglio 1970, con la quale il medico provinciale di Avellino fa presente che l'I.N.P.S. di Avellino ha designato il dott. Vittorio Buonanno quale rappresentante del predetto istituto in seno al consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Ettore Pelosi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del membro di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vittorio Buonanno è nominato componente del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1972, in sostituzione del dott. Ettore Pelosi rappresentante dell'I.N.P.S.

Avellino, addì 10 settembre 1970

p. *Il prefetto*: BASILE

(231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione nuovo regolamento del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione con le acque del fiume Tenza », con sede nel comune di Campagna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 28296, in data 28 dicembre 1970, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo regolamento del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione con le acque del fiume Tenza », con sede nel comune di Campagna (Salerno), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 12 marzo 1967, in seconda convocazione.

(164)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Sauro Cremonesi, nato ad Ancona VI il 19 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 15 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(181)

Il dott. Filippo Agnello, nato a Messina il 9 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 8 marzo 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Uggiano La Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Uggiano La Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.599.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971 il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.198.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.490.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(314)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.467.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.688.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(316)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.020.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(317)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.266.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.097.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.712.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.793.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.328.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.802.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323)

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.653.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.145.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.978.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.618.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.937.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sant'Antimo, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 19 dicembre 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sant'Antimo (Napoli), in liquidazione coatta, l'avv. Mario Rosario Pepe è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(279)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/85 San Dorligo della Valle di data 3 novembre 1932, con il quale il cognome del sig. Petaros Albino, nato a San Dorligo della Valle l'8 ottobre 1919, residente a Sant'Antonio in Bosco 125, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 5 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/85 San Dorligo della Valle di data 3 novembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Pettirosso Albino è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie, Caterina Piculin, nata a Doljni Radenci (Jugoslavia) il 27 dicembre 1911.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(169)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di perito del personale non statale della Stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 31 ottobre 1969, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due periti;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale chimico.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova

orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: relazione scritta su un argomento riguardante le proprietà o le tecnologie di fabbricazione del vetro.

Prova pratica: analisi chimica di un componente del vetro.

Prova orale: colloquio di cultura generale sulle materie oggetto del diploma di studio richiesto, eventuale accertamento delle lingue estere conosciute.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Murano (Venezia), presso la stazione sperimetale del Vetro.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 3 dicembre 1970

Il presidente: GINORI CONTI

(173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifiche al bando di concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede degli istituti della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Genova.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Visto il decreto rettorale n. 25890 del 28 luglio 1970 concernente il bando di concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede degli istituti della facoltà di scienze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 236 del 17 settembre 1970;

Considerato che, per errore materiale, nelle copie di detto decreto inviate al Ministero della pubblica istruzione in data 30 luglio 1970 per la conseguente pubblicazione, erano contenute due inesattezze agli articoli 1 e 3;

Decreta:

Gli articoli 1 e 3 del bando di concorso in premessa devono intendersi rettificati come segue:

art. 1, *lettera D*) (ultima parte) «... non potranno superare le dimensioni di m. 0,80 × 1,20»;

art. 3, *primo comma*, (nona e decima riga) «... per l'esecuzione finale dell'opera; *da una relazione* illustrativa ...».

Genova, addì 20 novembre 1970

Il rettore: ROMANZI

(431)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 391, con il quale è stato indetto un concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1970, è così composta:

Presidente:

Felici dott. Danilo, consigliere di Stato.

Membri:

Angelici prof. Mario, libero docente di diritto pubblico presso l'Università di Bologna;
Gera prof. Giovanni, libero docente di scienza delle finanze presso l'Università di Perugia;
Bardanzellu dott. Giorgio, ispettore generale;
Sangiorgio dott. Salvatore, ispettore generale.

Segretario:

D'Ovidio dott. Erminio, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1970
Registro n. 67 *Difesa, foglio n.* 109

(419)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio, avranno luogo in Roma, presso la sede centrale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana 167, nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 1971, con inizio alle ore 8.

(432)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.